



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Allegato alla Delib.G.R. n. 62/23 del 14.11.2008**

**Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona**

**Schema Statuto**

### **Premessa**

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che intendono trasformarsi in aziende di servizi alla persona devono attenersi, per la redazione del proprio statuto, al presente schema (la cui formulazione è puramente esemplificativa), alla legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2005, al Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008 n. 3, ai documenti di programmazione regionale e ai principi generali contenuti nella normativa nazionale e nel Codice Civile.

Il testo dello Statuto, che dovrà essere presentato alla Regione per l'approvazione iniziale e per le eventuali successive modifiche, dovrà essere coerente con le originarie tavole di fondazione e dovrà disciplinare la denominazione dell'azienda; la sede legale; l'indicazione dello scopo e attività; la dotazione patrimoniale, i mezzi finanziari, le modalità di gestione del patrimonio; l'indicazione degli organi di governo, le modalità di elezione, i compiti, il funzionamento e la durata del mandato, i casi di decadenza e di revoca; le modalità di nomina e le competenze del direttore generale; i libri sociali e i registri contabili, l'esercizio finanziario e il bilancio; i casi di estinzione e la destinazione dei beni; tutte le restanti norme sull'ordinamento e sull'amministrazione previste dal Codice civile, dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), e dalle leggi vigenti in materia.

Con successivo provvedimento verranno definiti i criteri per la determinazione degli emolumenti spettanti ai componenti gli organi di Governo.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### **Art. 1 Costituzione denominazione e sede**

1. L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata " \_\_\_\_\_ " è istituita per trasformazione dell'IPAB " \_\_\_\_\_ ", in attuazione di quanto previsto dall'art. 44 della legge regionale del 23 dicembre 2005 n. 23 e dal relativo Regolamento di attuazione (*Decreto Presidente della Regione 22 luglio 2008 n. 3*).
2. L'Azienda ha sede in \_\_\_\_\_.
3. L'Azienda non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed opera con criteri imprenditoriali. Informa la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti (*art. 6, primo comma Decreto Presidente Regione 22 luglio 2008 n. 3; art. 6, primo comma, Dlgs n. 207/2001*).

### **Art. 2 Attività e scopo**

1. L'Azienda partecipa, come soggetto attivo e responsabile, alla realizzazione del sistema integrato dei servizi alla persona, alla predisposizione dei Piani Locali Unitari dei Servizi dei distretti previsti nell'ambito provinciale, alla programmazione delle attività sociali e socio-sanitarie e concorre, unitamente ai soggetti del terzo settore, allo sviluppo di iniziative di solidarietà sociale.
  2. L'attività dell'Azienda si integra e si coordina con gli interventi e le politiche sociali e sociosanitarie della Regione e degli Enti locali territoriali.
  3. Nell'esercizio della sua attività l'Azienda garantisce al personale l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro (*art. 11, ult. comma, Dlgs n. 207/2001*).
- (l'Azienda deve indicare espressamente le specifiche attività sociali e socio – sanitarie nelle quali intende operare coerentemente a quanto disposto nei documenti di programmazione regionale e nella vigente normativa).*

### **Art. 3 Dotazione patrimoniale, mezzi finanziari e modalità di gestione del patrimonio**

Il patrimonio delle aziende è costituito da tutti i beni mobili e immobili ad esse appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio delle proprie attività o a seguito di atti di liberalità. All'atto della trasformazione le aziende devono redigere un inventario dei beni mobili e immobili, segnalando gli immobili che abbiano valore storico e monumentale e quelli aventi un particolare



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

pregio artistico, per i quali siano necessari interventi di risanamento contestualmente alla delibera di trasformazione. I beni mobili e immobili che le aziende destinano al pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto alla disciplina dell'articolo 828, comma 2, del Codice civile. Il vincolo di indisponibilità grava:

a) in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione; b) in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili; i beni immobili e mobili sostituiti entrano automaticamente a fare parte del patrimonio disponibile; le operazioni previste dal presente comma sono documentate con le annotazioni previste dalle disposizioni vigenti.

Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono trasmessi alla Regione la quale può richiedere chiarimenti, limitatamente ai casi in cui non sia contestualmente documentato il reinvestimento dei relativi proventi, entro il termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, decorso inutilmente il quale gli atti acquistano efficacia. Ove la Regione chieda chiarimenti, il termine di sospensione dell'efficacia degli atti è prorogato fino al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui le aziende li hanno forniti. Gli atti non acquistano efficacia ove la Regione vi si opponga qualora l'atto di trasferimento risulti gravemente pregiudizievole per le attività istituzionali dell'azienda di servizi. In tal caso la Regione adotta provvedimenti motivati entro il termine predetto (*art. 12, commi quarto, quinto, sesto, settimo Decreto Presidente Regione 22 luglio 2008 n. 3; art. 13 Dlgs n. 207/2001*).

### **Art. 4 Organi**

Sono organi dell'Azienda:

- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- l'Assemblea dei soci (*per le sole Aziende aventi origine associativa, art. 9 Decreto Presidente Regione 22 luglio 2008 n. 3*).

### **Art. 5 Presidente**

1. Il Presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno, è il legale rappresentante dell'Azienda (*lo Statuto deve definirne le funzioni e le modalità di sostituzione in caso di assenza o*



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

*impedimento temporaneo, art. 10, primo comma, Decreto Presidente Regione 22 luglio 2008 n. 3; art. 7, primo comma, Dlgs 207/2001).*

### **Art. 6 Consiglio di amministrazione**

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'Azienda. E' composto da non meno di tre consiglieri, di cui almeno uno nominato dal Comune nel quale l'Azienda ha la propria sede legale e uno dalla Regione. I consiglieri devono essere scelti tra persone che non si trovino in alcuna delle cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per i consiglieri comunali. Ai componenti gli organi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto e, in particolare, procede:

- a) all'elezione del presidente;
- b) alla nomina del direttore;
- c) alla definizione di obiettivi, priorità, piani e programmi per l'azione amministrativa e la gestione in coerenza con la programmazione locale del sistema integrato dei servizi alla persona;
- d) all'individuazione e assegnazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie per il perseguimento dei fini istituzionali;
- e) all'approvazione dei bilanci e del conto economico;
- f) alla dismissione e all'acquisto dei beni immobili;
- g) alla verifica dell'azione amministrativa, della gestione, dei risultati e all'adozione dei provvedimenti conseguenti;
- h) all'adozione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni (*art. 10, ult. comma, Decreto Presidente Regione 22 luglio 2008 n. 3*).

2. I Consiglieri durano in carica tre anni; il loro mandato può essere rinnovato per una sola volta.

3. La maggioranza dei consiglieri deve essere designata da enti pubblici.

### **Art. 7 Deliberazioni del Consiglio di amministrazione**

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, tutte le volte che il Presidente o 1/3 dei consiglieri lo ritenga necessario.

2. Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. A parità di voto prevale il voto del Presidente.

4. L'approvazione del bilancio di esercizio, dei regolamenti e le deliberazioni aventi per oggetto atti di disposizioni del patrimonio, con esclusione dei provvedimenti relativi alle alienazioni patrimoniali, sono assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo amministrativo.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5. Le deliberazioni aventi per oggetto le modifiche dello Statuto e le alienazioni patrimoniali sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti.
6. Il libro sociale delle deliberazioni è tenuto secondo le disposizioni del codice civile.

### **Art. 8**

#### **Dimissioni, decadenza e revoca degli amministratori**

1. In caso di dimissioni di uno dei componenti l'Azienda attiva le procedure per la surroga dello amministratore dimissionario.
2. Gli amministratori nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del mandato del consigliere dimissionario.
3. I membri del Consiglio di amministrazione decadono dalla carica:
  - al verificarsi di una delle cause di incompatibilità;
  - qualora senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive.

### **Art. 9**

#### **Assemblea dei soci (nelle Aziende aventi origine associativa)**

Lo Statuto deve delineare composizione e funzioni coerentemente alle tavole di fondazione, al Decreto del Presidente del Regione 22 luglio 2008 n. 3 e al D.lgs. 207/2001.

### **Art. 10**

#### **Direttore**

1. Il Direttore è responsabile della gestione tecnica, finanziaria e amministrativa dell'Azienda, risponde del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione e della loro realizzazione. Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a quella del Consiglio di amministrazione e non deve comunque superare il mandato dello stesso Consiglio. L'incarico è a tempo pieno ed è incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente o autonomo (*Lo Statuto deve definire i requisiti, in relazione alla specifica attività dell'azienda, per l'incarico di direttore, art. 11 Decreto Presidente Regione 22 luglio 2008 n. 3*).

### **Art. 11**

#### **Programmazione e controllo**



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. Ai fini della programmazione, del controllo e valutazione della gestione aziendale, l'azienda adotta un sistema informativo così costituito:
  - contabilità economico-patrimoniale;
  - sistema di budget (economico, patrimoniale e finanziario);
  - contabilità analitica per il controllo dei costi per centro di responsabilità;
  - sistema di indicatori di risultato.
2. La contabilità e i libri contabili sono tenuti secondo quanto previsto dal codice civile agli articoli 2214 e seguenti.
3. Il bilancio d'esercizio è predisposto dal Direttore secondo i principi di redazione e criteri di valutazione previsti dal codice civile agli articoli 2423 e seguenti e secondo i principi contabili nazionali generalmente accettati.
4. Il bilancio d'esercizio è trasmesso al Consiglio di amministrazione almeno 15 giorni prima della data prevista per l'approvazione.
5. Entro il 30 settembre di ogni anno il Direttore predispone e presenta al Consiglio di amministrazione il budget per l'esercizio successivo corredato da una relazione descrittiva sugli obiettivi da perseguire nell'anno di riferimento.

### **Art. 12 Revisore dei conti**

1. Il Collegio dei revisori è organo monocratico o collegiale, nominato dalla Regione tra i revisori ufficiali dei conti.
2. Dura in carica tre anni e può restare in carica per non più di due mandati.
3. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dei documenti predisposti e attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione. Può esprimere rilievi e proposte per migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione aziendale.
4. I libri sociali sono tenuti secondo le disposizioni del codice civile.

### **Art. 13 Casi di estinzione e destinazione dei beni**

In caso di grave dissesto economico è disposta l'estinzione dell'Azienda con decreto del Presidente della Regione. In caso di estinzione le funzioni e il patrimonio mobiliare e immobiliare sono assegnati al Comune dove l'Azienda ha la sede legale (*art. 13, quinto comma, Decreto Presidente Regione 22 luglio 2008 n. 3*).